



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E PERSONE E IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA

1. FINALITA'

Il presente regolamento disciplina la circolazione interna dei pedoni e dei veicoli di qualsiasi natura con l'obiettivo di prevenire ed evitare infortuni ed incidenti, salvaguardando nel contempo la libera circolazione dei veicoli di emergenza, soccorso e manutenzione. Disciplina inoltre l'accesso al parcheggio interno al fine di assicurarne la piena fruibilità da parte dei soggetti autorizzati e di garantire, nel contempo, la sicurezza delle persone, dei mezzi parcheggiati e delle strutture.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Le norme del presente Regolamento si estendono a tutta la rete viaria, al contesto della viabilità veicolare e pedonale ed alle rispettive pertinenze (aree sterrate, aree di parcheggio, marciapiedi ecc...) del Presidio Ospedaliero di Mantova (Allegato A). A tal proposito è stata predisposta segnaletica stradale conforme a quanto indicato dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Le norme si estendono inoltre alle aree riservate a parcheggio degli autoveicoli, dei motocicli e delle biciclette con accesso selezionato e limitato da sbarre o cancelli ad apertura automatica mediante fotocellula, ad esclusione delle aree riconducibili all'Ordinanza n. 786/14 della Polizia Locale di Mantova (Allegato B). Esse si applicano:

- a tutti i **veicoli**, classificati all'art. 47 comma 1° del Codice della Strada.
- ai **veicoli** che circolano ed operano all'interno del Presidio Ospedaliero non omologati alla circolazione su strade ed aree pubbliche.

Le categorie di persone che potranno accedere in base ai permessi concessi dall'Azienda Ospedaliera sono ricomprese principalmente nelle seguenti categorie:

- **Dipendenti** dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma e **Fornitori** che a qualsiasi titolo svolgono un'attività lavorativa all'interno del Presidio Ospedaliero.
- **Visitatori** che accedono al Presidio Ospedaliero per la visita dei degenti o di altro genere.
- **Utenti** che accedono al Presidio Ospedaliero per motivi di salute o ad essi assimilati.

Il presente regolamento non si applica ai veicoli di emergenza, di soccorso, e delle forze di Polizia durante le operazioni di servizio o di istituto.



3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice Civile
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i (Codice della Strada) e regolamento di esecuzione e di attuazione
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 coordinato con dlgs106/2009 e s.m.i (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Legge 20 maggio 1970 N° 300 (Statuto dei Lavoratori)-d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

4. OBBLIGHI E DIVIETI RELATIVI ALL'ACCESSO, ALLA SOSTA ED ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI PEDONI

4.1 ACCESSO AL PRESIDIO OSPEDALIERO

L'accesso alla viabilità ed alle aree di parcheggio interne al Presidio con veicolo di qualsiasi natura è consentito alle persone munite di permesso di accesso / pass, tessera di riconoscimento (badge) o permesso di accesso temporaneo. Il parcheggio interno è riservato al personale dipendente dell'Azienda che ne può usufruire esclusivamente durante l'espletamento delle attività di servizio. Nei limiti degli spazi disponibili, il parcheggio è riservato anche ad altri soggetti che ne facciano richiesta scritta motivata e/o che ottengano il permesso di accesso. E' fatto divieto di lasciare in sosta i mezzi per un periodo di tempo superiore a quello necessario allo svolgimento delle attività per le quali è stato rilasciato il permesso.

Il parcheggio non dispone di posti riservati alle singole categorie di soggetti autorizzati. Questi pertanto hanno l'obbligo, quando le aree di parcheggio risultino esaurite, di uscire dal parcheggio interno e di lasciare in sosta i veicoli nelle aree di parcheggio esterne.

I permessi di accesso temporaneo possono essere richiesti, con istanza scritta e motivata, alla Direzione Sanitaria o Struttura delegata e vengono rilasciati dalla Struttura Tecnico-Patrimoniale e dei Servizi. L'Azienda ha facoltà di revocare in ogni momento le autorizzazioni concesse, qualora, a suo insindacabile giudizio, vengano meno i presupposti o quando i soggetti autorizzati non osservino le norme del presente regolamento.

I dipendenti dell'Azienda Ospedaliera devono mostrare all'ingresso al personale di sorveglianza o identificarsi per mezzo delle apparecchiature preposte tramite il badge personale.



Sul cruscotto del veicolo, al momento della sosta nelle aree appositamente predisposte, deve essere esposto il badge o pass riportante il simbolo H, rilasciato dalla Struttura Risorse Umane o servizio delegato.

I fornitori, i visitatori e gli utenti che hanno la necessità di accedere con un veicolo devono mostrare al personale di sorveglianza il permesso di accesso temporaneo. Tale permesso deve essere esposto sul cruscotto del veicolo al momento della sosta nelle aree appositamente predisposte.

I visitatori ed utenti diversamente abili devono esporre in maniera visibile sul cruscotto del veicolo lo specifico contrassegno invalidi.

4.2 SOSTA ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO E NELLE AREE DI PERTINENZA

E' vietato:

- a) sostare in aree diverse da quelle specificatamente predisposte ed opportunamente segnalate;
- b) sostare con veicoli, o depositare materiale, anche solo temporaneamente, davanti ai mezzi di estinzione degli incendi (idranti, estintori) davanti alle uscite di emergenze, alle porte di sicurezza e alle scale antincendio, ingombrare i luoghi sicuri e le relative vie di accesso;
- c) sostare anche temporaneamente davanti agli accessi e uscite delle zone riservate alle ambulanze e mezzi di soccorso in genere (camere calde, 118 e depositi in genere);
- d) sostare anche temporaneamente o ingombrare le normali vie di circolazione, di accesso ai cantieri temporanei e mobili, i marciapiedi e le aree destinate ai pedoni.

4.3 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI PEDONI ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO E NELLE AREE DI PERTINENZA

Nella circolazione interna, i conducenti di veicoli di qualsiasi natura e i pedoni, sono tenuti a rispettare rigorosamente la segnaletica, orientativa e di sicurezza, orizzontale e verticale, compresi eventuali segnali luminosi, ed in particolare i limiti di velocità, le direzioni obbligate ed i sensi di marcia.

All'interno del Presidio Ospedaliero, su alcuni tratti stradali, per ragioni tecnico strutturali, la circolazione veicolare e pedonale avviene in regime di promiscuità, inoltre sono presenti tratti



stradali con forte pendenza dove il veicolo può aumentare la propria velocità se non adeguatamente controllato.

Particolare prudenza, dovrà essere adottata dai conducenti dei veicoli durante gli orari d'ingresso dei lavoratori turnisti (6-14-22) e giornalieri (8-14), dove il traffico veicolare/pedonale all'interno dell'area in parola, risulta più intenso e caotico, tenuto conto inoltre, della costante presenza di utenza debole (bambini, anziani, disabili, soggetti con patologie anche gravi, soggetti con ausili alla deambulazione).

4.4 CIRCOLAZIONE DEI PEDONI

E' fatto obbligo ai pedoni di utilizzare marciapiedi, banchine, attraversamenti pedonali, corridoi protetti laddove esistenti. In assenza, i pedoni dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione ed a tutela della propria incolumità.

4.5 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

E' obbligatorio:

- a) che i veicoli circolanti all'interno del Presidio Ospedaliero e nelle aree di pertinenza siano in buono stato di efficienza, conformi alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.
- b) attenersi delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada e regolamento di esecuzione e attuazione, adottando la massima prudenza nel pieno rispetto della circolazione pedonale e procedendo ad una velocità non superiore ai 20 km/h, come indicato nella segnaletica verticale.
- c) l'utilizzo dei sistemi di ritenzione del conducente e dei trasportati di cui i veicoli sono dotati per conformità di legge (cinture di sicurezza).
- d) l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione dovrà essere conforme secondo quanto indicato dal Codice della Strada e, qualora determinati veicoli (macchine operatrici) ne siano dotati per obblighi di legge, dei lampeggianti di sicurezza a luce gialla.
- e) durante la sosta azionare sempre il freno di soccorso (o freno a mano).



E' vietato:

- f) trainare veicoli in avaria se non con veicoli di soccorso specificatamente dedicati a tale scopo.
- g) trasportare materiali sui veicoli se non adeguatamente e idoneamente legati e assicurati contro la caduta o il ribaltamento del carico trasportato.

5. NORME DI CARATTERE GENERALE

E' vietato:

- a) rimuovere o spostare dissuasori di sosta (catenelle, "panettoni" e new jersey).
- b) ingombrare le sedi stradali con oggetti attrezzatura materiali di qualsiasi tipo. In caso di assoluta necessità (ad es. ponteggi e strutture provvisorie) per l'esecuzione di lavori questi devono essere opportunamente segnalati secondo la normativa vigente e permettere comunque un passaggio ai mezzi di emergenza e soccorso.
- c) eseguire lavori di qualsiasi genere sulle sedi stradali pedonali e parcheggi senza l'autorizzazione dei servizi competenti (Strutture Tecnico Patrimoniale, Tecnico Economale e dei servizi e Servizio Prevenzione e Protezione) i quali indicheranno percorsi alternativi.
- d) fare manutenzione o pulizia al proprio veicolo sulla rete viaria interna e nelle relative aree di pertinenza.

6. SORVEGLIANZA

1. Il parcheggio non è custodito da personale addetto ed è comunque controllato dal personale di vigilanza autorizzato dall'Azienda a svolgere controlli sia ai fini della sicurezza che della viabilità interna, e ad annotare le irregolarità riscontrate e tutti i dati ritenuti indispensabili per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo.
2. Ad integrazione del servizio di vigilanza è installato, in alcune aree interne, un sistema di videosorveglianza gestito dal personale di vigilanza, nel rispetto della normativa in tema della tutela della riservatezza. L'impianto è segnalato da appositi cartelli.
3. L'Azienda è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione a danneggiamenti da parte di terzi, atti vandalici o furti dei mezzi parcheggiati o dei beni lasciati all'interno degli stessi.



7. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Azienda Ospedaliera predispone ed attua, tramite personale proprio o di azienda fornitrice incaricata, idonee modalità di verifica del rispetto di quanto disposto nel Regolamento. In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento, l'Azienda ha facoltà di revocare l'autorizzazione e, in caso di intralcio alla viabilità o per motivi di sicurezza, di adottare gli opportuni provvedimenti, compresa la rimozione del mezzo nei limiti con le modalità consentiti dalla legge.

In tal caso tutti gli oneri conseguenti sono posti a carico del soggetto inadempiente, ferma restando la facoltà dell'Azienda di richiedere anche il risarcimento dei danni, di qualsiasi natura, subiti dalla stessa Azienda o da terzi.

8. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nell'albo aziendale. E' portato a conoscenza diretta di tutto il personale dipendente e della generalità dei cittadini attraverso la pubblicazione nell'albo aziendale per 30 giorni consecutivi ed in ogni presidio aziendale in luogo accessibile al pubblico. E' fatto obbligo a tutti i dipendenti e agli altri soggetti autorizzati osservare il presente regolamento e farlo osservare come disposizione inderogabile dell'Azienda.